COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 7 DEL 20-02-2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di Febbraio, alle ore 09:30, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale,

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
DAPRATI ANDREA	PRESIDENTE	X	
PROCE CHIARA SIMONA	ASSESSORE COMUNALE		X
GABBA FRANCESCO	ASSESSORE COMUNALE	X	
Presenti - Assenti		2	1

Partecipa alla seduta il ROBERTO BARIANI, Segretario Comunale.
Il sig. ANDREA DAPRATI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 6 del 19-02-2019

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

Presentata dal Servizio: Servizio Finanziario

Allegati: 0

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale;
Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede: *"In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;*
Richiamati:
· l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
· l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
· l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 25-1-2019, che approva l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 dal 28-2 al 31-3-2019;
Vista la legge n. 145 del 30/12/2018 che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;
Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:
· fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
· fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visto l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;
Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2015 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 2.457 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);
Verificato che il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2018 (esercizio precedente a quello di riferimento), quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è di Euro 2.350,00;
Ritenuto di provvedere in merito;
Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero*

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale *www.portalefederalismofiscale.gov.it*;
Visto il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "… *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …"*;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2019, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nel seguente prospetto:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ORDINARIA E LUMINOSA Tabella 1 (art.7 c.6 e 7, art.12)	Pubblicità ordinaria (tariffa annua per metro quadro)					
	Superficie	Pubblicità ordinaria		Luminosa o illuminata		
	fino a mq 5,5	Euro	11,36	Euro	22,72	
	da mq 5,5 a mq8,5	Euro	17,04	Euro	34,09	
	oltre mq 8,5	Euro	22,72	Euro	45,45	
	Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente					
CON VEICOLI Tabella 2 (art.13, c.1)	Pubblicità effettuata con veicoli in genere (tariffa annua per metro quadro)					
	Interna	Euro	11,36			
	Esterna	Euro	11,36	fino a mq 5,5		
		Euro	17,04	da mq 5,5 a mq8,5		
		Euro	22,72	oltre mq 8,5		
	Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento					
SU AUTOVEICOLI Tabella 3 (art.13, c.1)	Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli (tariffa annua per metro quadro)					
	Euro	49,58	per autoveicolo con portata inferiore a 3000 kg			
	Euro	74,37	per autoveicolo con portata superiore a 3000 kg			
	Euro	24,79	per autoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie			
	Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.					
PANNELLI LUMINOSI Tabella 4 (art.14, c.1, 2, 3)	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (tariffa annua per metro quadro)					
	Euro	16,53	effettuata per conto proprio dall'impresa			
	Euro	33,05	effettuata per conto terzi			
	Per periodi non superiori a tre mesi la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione					
CON PROIEZIONI Tabella 5 (art.14, c.4, 5)	Pubblicità effettuata con proiezioni (tariffa giornaliera)					
	Euro	2,06	*Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera dopo tale periodo è ridotta del 50 per cento*			
CON STRISCIONI Tabella 6 (art.15, c.1)	Pubblicità con striscioni					
	Euro	11,36	tariffa per mq e per periodi di giorni 15 o frazioni			
CON AEROMOBILI Tabella 7 (art.15, c.2)	Pubblicità con aeromobili					
	Euro	49,58	tariffa per ogni giorno o frazione			
CON PALLONI FRENATI Tabella 8 (art.15, c.3)	Pubblicità con palloni frenati					
	Euro	24,79	tariffa per ogni giorno o frazione			
CON ALTRI MEZZI Tabella 9 (art.15, c.4)	Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario, oppure persone circolanti con cartelli o altro					
	Euro	2,06	tariffa per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione			
CON AMPLIFICATORI Tabella 10 (art.15, c.4)	Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori					
	Euro	6,20	tariffa per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione			

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Misura del diritto per ciascun foglio fino a cm70x100 (art.19)

Per i primi 10 giorni		Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	
Euro	1,03	Euro	0,31

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento
Per i manifesti costituiti da otto fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%
Per le affissioni d'urgenza, notturne e festive è dovuta la maggiorazione del 10 per cento con un minimo di Euro 25,82 a commissione (art.32. comma 9 D. Lgs. N507/1993)

4. di stimare in € 2.350,00 il gettito dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019, derivante dall'applicazione delle tariffe come sopra determinate;
5. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale *www.portalefederalismofiscale.gov.it* entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 6 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	2	
Favorevoli	2	DAPRATI ANDREA - GABBA FRANCESCO
Contrari	0	
Astenuti	0	

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SUCCESSIVAMENTE

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	2	
Favorevoli	2	DAPRATI ANDREA - GABBA FRANCESCO
Contrari	0	
Astenuti	0	

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO
ANDREA DAPRATI

IL SEGRETARIO
ROBERTO BARIANI